

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



Assessorato alla Sanità
Dipartimento Regionale Assistenza
Sanitaria ed Ospedaliera -
Programmazione e gestione delle risorse
correnti del Fondo Sanitario Regionale

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Servizio 4 - Assistenza sanitaria diretta, medicina di base e sociale
U.O.B. 4.1-- " Medicina di base "

Prot. n. Servizio 4- U.O.B. 4.1 Dip/ D.L. 662

Palermo

2005

OGGETTO: A.C.N. Medicina Generale del 23/03/05 - Sostituzioni continuità assistenziale-

Ai Direttori Generali
Aziende UU.SS.LL.
LORO SEDI

Ai Responsabili Dipartimento
Cure Primarie Aziende UU.SS.LL.
LORO SEDI

e, p.c. Alle OO.SS. di categoria
LORO SEDI

Com'è noto la norma transitoria n. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale siglato in data 23/03/05 prevede, al comma 1, che nell'anno di entrata in vigore dell'Accordo stesso per l'attribuzione degli incarichi si utilizzano i criteri di assegnazione e la graduatoria regionale già formulata sulla base del disposto del D.P.R. 270/00; con circolare prot. n. 4/Dip.6945 del 25/07/05, questo Assessorato, nel precisare che il termine "incarichi" contenuta nella predetta disposizione doveva essere intesa non solo con riferimento alla "titolarità", ma anche alle "sostituzioni", confermava per l'anno 2005 le modalità di conferimento degli incarichi di sostituzione impartiti con le precedenti direttive.

Nella considerazione che la predetta norma transitoria, al comma 2, prevede che nell'anno 2006 per l'attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti o carenti si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. 270/00 e i criteri di assegnazione previsti dall'A.C.N. del 23/03/05, al fine di

un'uniforme applicazione su tutto il territorio regionale dei nuovi criteri di attribuzione degli incarichi di sostituzione di continuità assistenziale, si impartiscono le seguenti direttive.

Premesso che, in mancanza di appositi Accordi Regionali in materia, non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 70 comma 5 (possibilità di attribuire gli incarichi di sostituzione ai titolari di continuità assistenziale fino al limite di 38 ore settimanali) e comma 8 (possibilità di conferire incarichi annuali), a decorrere dal 1° gennaio 2006, per sostituzioni superiori a 9 giorni, le Aziende UU.SS.LL. conferiranno gli incarichi, per un periodo non superiore a 3 mesi, secondo l'ordine della graduatoria regionale, con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda U.S.L. e, in subordine, a medici residenti in altre Aziende UU.SS.LL. che abbiano comunicato la propria disponibilità.

Nel caso in cui non sia possibile garantire il servizio avvalendosi dei medici inseriti nella graduatoria regionale, a causa dell'indisponibilità degli stessi ad accettare l'incarico, il comma 6 dell'art. 70 prevede la possibilità per l'Azienda di incaricare, per non più di tre mesi l'anno, ai sensi dell'art. 19 comma 11 della L. n. 448/2001, medici non presenti nella graduatoria, che abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale di medicina generale, secondo i criteri di cui alla norma transitoria n.4 e, in subordine, medici non inseriti in graduatoria che abbiano acquisito l'abilitazione all'esercizio professionale successivamente alla data del 31/12/94, secondo i criteri di cui alla norma finale n. 5.

Qualora, alla scadenza di un incarico provvisorio sia necessario proseguirne la durata, ovvero nel caso in cui si determini una nuova carenza, gli incarichi verranno attribuiti secondo l'ordine della graduatoria regionale, facendo scorrere la stessa dalla posizione immediatamente successiva a quella dell'ultimo medico incaricato; nell'ipotesi in cui, pur facendo scorrere tutta la graduatoria, l'incarico dovesse risultare ancora vacante, l'Azienda ripercorrerà integralmente la graduatoria (comma 11), con la possibilità di riattribuire un ulteriore incarico allo stesso medico (comma 8); infatti, contrariamente a quanto previsto dal precedente D.P.R. 270/00, le disposizioni contenute nel vigente A.C.N. non prevedono l'interruzione di almeno 30 giorni tra un incarico e l'altro.

Solamente nell'ipotesi in cui tali procedure risultassero insufficienti ad assicurare il servizio, l'Azienda potrà incaricare medici non presenti nella graduatoria regionale, secondo le modalità sopra rappresentate, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 70 del vigente Accordo di Medicina Generale.

Quanto sopra premesso , a decorrere dal 1° gennaio 2006, le Aziende U.U.S.S.L.L., nell'attribuzione degli incarichi di sostituzione di continuità assistenziale, di durata non superiore a 3 mesi, applicheranno nella formulazione delle graduatorie i criteri stabiliti dal vigente A.C.N. di medicina generale del 23/03/05, così come illustrati nella presente direttiva, seguendo il seguente ordine di priorità:

- 1) **Medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale (art. 70 comma 4):**
 - a) medici residenti nell'ambito dell'Azienda U.S.L.;
 - b) medici residenti in altre Aziende U.U.S.S.L.L. che abbiano comunicato la loro disponibilità

- 2) **Medici non inseriti nella graduatoria regionale:**
 - a) medici che abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale medicina generale (**norma transitoria n. 4**), i quali non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti corsi di specializzazione, *con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda U.S.L.*, graduati secondo il seguente ordine:
 - minore età al conseguimento del diploma di laurea;
 - voto di laurea;
 - anzianità di laurea.

 - b) medici che abbiano acquisito l'abilitazione all'esercizio professionale successivamente alla data del 31/12/94 (norma finale n. 5), i quali non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti corsi di specializzazione, *con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda U.S.L.*, graduati secondo il seguente ordine:
 - minore età al conseguimento del diploma di laurea;
 - voto di laurea;
 - anzianità di laurea.

- 3) **Medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale**, che siano iscritti a scuole di specializzazione o al corso di formazione in medicina generale, *con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda U.S.L.*;

- 4) **Medici non inseriti nella graduatoria regionale:**
 - a) medici che abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale medicina generale (**norma transitoria n. 4**), i quali detengano un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato o che siano titolari di borse di studio anche inerenti corsi di specializzazione, *con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda U.S.L.*, graduati secondo il seguente ordine:
 - minore età al conseguimento del diploma di laurea;
 - voto di laurea;
 - anzianità di laurea.

- b) medici che abbiano acquisito l'abilitazione all'esercizio professionale successivamente alla data del 31/12/94 (norma finale n. 5), i quali detengano un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato o che siano titolari di borse di studio anche inerenti corsi di specializzazione, *con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda U.S.L.* graduati secondo il seguente ordine:
- minore età al conseguimento del diploma di laurea;
 - voto di laurea;
 - anzianità di laurea.

L'Azienda U.S.L. procederà all'attribuzione degli incarichi di sostituzione ai medici graduati secondo i criteri sopra esposti, previa rimozione da parte degli interessati delle eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'art.17 dell'A.C.N di medicina generale del 23/03/05, salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia (art.19 comma 11 L.448/01).

Al fine di un'uniforme applicazione della normativa contrattuale che disciplina l'attribuzione degli incarichi di sostituzione di continuità assistenziale su tutto il territorio regionale, si confida in una puntuale osservanza delle disposizioni impartite con la presente direttiva e nel contempo si dichiara decaduta ogni eventuale precedente determinazione che si ponga in contrasto con il contenuto della stessa.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Luigi Castellucci)

